




COMUNE di MOTTOLA
Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica
uff.urbanistica@comune.mottola.ca.it
tel 0998866927 fax 0998867560



Al sig. Sindaco - **S E D E**

All'Assessore All'Urbanistica – Sede –

All'Ing. Raffaele Maldarizzi – via Matteotti n.103 – 74017 Mottola;

All'ing. Gaetano Greco – via Muragli 71 – 74017 Mottola;

All'Ing. Antonio Laneve – via Purgatorio – 74017 Mottola;

All'Arch. Alessandro Lentino – via S. D'Acquisto 61 – 74017 Mottola;

Prot. n. 15576

del 22.11.2012

OGGETTO: Piano di Comparto C.31. -Relazione parere propedeutico per approvazione definitiva

Premesso che:

1. con delibera di C.C. n. 14 del 20/04/2010, veniva adottato il piano di comparto C.31. di P.R.G. con le seguenti prescrizioni essenziali di ordine urbanistico-pianificatorio :

- a. Accoglimento delle previsioni del predetto piano di comparto di riservare una quota di ERP pari al 20% dell'intera quota prevista dal PRG per l'edilizia agevolata e di destinare la rimanente quota dell'80% per ERP convenzionata;
- b. di **PRENDERE ATTO** e **CONDIVIDERE** la relazione dell'ufficio tecnico comunale resa ai sensi dell'art.21 della L.R. 56/80 allegata al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale, e specificatamente i punti 3.2.5 - 3.2.6 - 3.2.7 - 3.2.8 - 3.2.9 - 3.2.10 - 3.2.11 - 3.2.12 - 3.2.13 - 3.2.14 - 3.2.15, nonché le Note Allegato "A" - definite "Determinazione Prezzo Immobili per Edilizia Convenzionata" e l'Allegato "B" - definita "Perizia di Stima" circa la monetizzazione dell'area comunale;
- c. **RIGETTARE**, negli elaborati della proposta di piano in adozione, le indicazioni-attribuzioni alle ditte "D'Onghia Onofrio" e "D'Auria Pietro" riportate in colonna di tabella di cui alla tavola grafica n.4A-4B-4C-4D .
- d. **ACCOGLIERE** e di **FARE PROPRIE** tutte le abrogazioni , integrazioni , sostituzioni, prescrizioni, osservazioni riportate nella predetta relazione-parere dell'ufficio tecnico comunale con riferimento ai punti 4.2, 4.3, 4.9, 5.4, 5.5, 5.6.
- e. **RECEPIRE** all'interno dell'art.4 dello schema di convenzione urbanistica quanto riportato ed evidenziato al punto 5.7 della predetta relazione-parere dell'ufficio tecnico comunale.
- f. la convenzione urbanistica recepisca quanto segue: "L'edificazione dell'edilizia economica e popolare, organizzata secondo il piano particolareggiato dell'ERP convenzionata, dovrà concretamente avviarsi entro e non oltre mesi sei decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione ERP" ; inoltre la convenzione urbanistica dovrà stabilire che *"la cessione delle aree soggette ad Edilizia Residenziale Pubblica e quelle relative alle sole opere per urbanizzazione primaria e secondaria derivanti dalla quota ERP avverrà a*



scomputo in tutto o in parte degli oneri secondari e contributo commisurato al costo di costruzione, in ragione della volumetria realizzabile nel comparto di edilizia libera sino a concorrere al prezzo di esproprio valutato secondo le disposizioni di cui al DPR 327/01 e sue integrazioni e adeguamenti";

- g. PRENDERE ATTO che le strade vicinali di uso pubblico di proprietà dell'Ente ricadenti in comparto sviluppano una volumetria di mc. 3.495,00 a favore dell'Ente; nel contempo di ACCETTARE la proposta di monetizzazione avanzata dai lottizzanti la cui stima, contrariamente a quanto proposto, è quantificata in € 246.642,15, giusta Stima UTC -Allegato "B" della relazione-parere.
- h. prima dell'approvazione della lottizzazione:" gli elaborati relativi all'ERP contengano uno schema di convenzione nel quale venga individuato un meccanismo di controllo da parte dell'Amm.ne Com.le sull'effettivo rispetto dei costi dell'edilizia convenzionata da certificare prima del rogito finale";

2. dal 15/05/2010 al 24/05/2010 il suddetto piano è stato depositato e nei successivi 20 gg. risultano pervenute le osservazioni di CHIMIENTI Maria Pia del 11/06/2010 e LENTINI Domenico+20 del 14/06/2010.


In ordine alle osservazioni acquisite questo ufficio, data la complessità delle materie da trattare, ha ritenuto di affidare specifico incarico congiunto all'avv. Nicola Manno del Foro di Lecce e all'arch. Carlo Cioffi dirigente ed esperto di urbanistica del Comune di Brindisi, per relazionare nel merito, e successivo incarico al solo avv. Nicola Manno per supporto giuridico teso alla corretta interpretazione della norma art. 2.22 N.T.A. di PRG (applicazione delle norme di cui alla legge n. 167/62 in seno ai piani urbanistici di iniziativa privata).

Le relazioni di cui sopra sono pervenute rispettivamente con trasmissione mail datata 01/08/2011 confermata con trasmissione fax protocollata al n. 5953 del 02/05/2012 e la seconda in data 03/11/2011 prot. n. 15365. Nel merito questo ufficio ritiene di condividere e fare proprie le relazioni espletate dall'Avv. N. Manno da Lecce e Arch. Carlo Cioffi da Brindisi, le quali vengono allegate alla presente per farne parte integrante. Si raccolgono pertanto parzialmente le osservazioni di Chimienti Maria Pia e di Lentini Domenico+20 relative in ordine e limitatamente al prezzo della cessione onerosa delle strade vicinali ricomprese nel Piano, per il quale il valore della strada vicinale viene determinato come media tra il valore del terreno agricolo (agenzia del territorio - regione agraria n.2 - pascolo cespugliato - valore €/ha. 1.499,00) e quello di suolo edificabile stabilito in apposita perizia agli atti (allegato B). Si ottiene pertanto il valore di €. 123.489,53. Il presente valore di quantificazione dovrà essere accolto, se ritenuto opportuno, dal Consiglio Comunale a modifica del punto 10) della delibera di adozione. Per quanto concerne gli indirizzi attuativi di cui all'art. 2.22 delle N.T.A di P.R.G. facendo proprie le deduzioni dell'Avv. N. Manno si riconferma la procedura attuativa sin qui intrapresa.

3. Sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- 1) parere favorevole con prescrizioni della Provincia di Taranto "9° Settore" Servizio Tutela delle Acque in data 03/10/2011 prot.n.63061/p pervenuto in data 05/10/2011 prot.n.13950; si ritiene assentibile la proposta progettuale in ordine alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento con le seguenti prescrizioni:

- (1) Fermo restando la compatibilità geologica ed idrogeologica dello scarico negli strati superficiali del sottosuolo acclarata dai tecnici progettisti, la soluzione dello smaltimento negli strati superficiali del sottosuolo è da considerarsi assentibile solo nell'ipotesi di impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità di utilizzare i recapiti costituiti, in ordine, da rete fognaria nel rispetto delle prescrizioni delle norme regolamentari dell'Ente Gestore o da corpo idrico superficiale (par. 3.8.1 - cap. 3. 8 piano tutela delle acque Regione Puglia approvato con delibera di Consiglio Regionale n.230 del 20.10.2009);
- (2) Nell'ipotesi di scarico nei primi strati del sottosuolo delle acque meteoriche a contatto con superfici drenanti destinate a sosta e/o parcheggio di mezzi di qualsiasi tipo, si dovrà prevedere uno strato impermeabile al di sotto dello strato di sottofondo al fine di raccogliere le acque meteoriche e convogliarle nei punti di raccolta previsti dal progetto per inviarli al sistema di trattamento finale.



(3) Si precisa, inoltre, che le valutazioni tecniche rilasciate nella fase preliminare alla realizzazione delle opere non sostituisce la specifica procedura di autorizzazione allo scarico e/o immissione ai sensi del Decreto del Commissario delegate per l'emergenza ambientale in Puglia n.282/CD/A del 21.11.2003, che dovrà essere attivata mediante apposita istanza dal titolare dello scarico e/o soggetto all'uopo deputato.

2) parere del AUSL TA/ - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - in data 17.11.11, favorevole alle condizioni riportate nella nota n. 0555 del 23.03.2011 ;

3) parere della REGIONE PUGLIA - Area Politiche Per La Riqualificazione, La Tutela e La Sicurezza Ambientale e Per l'Attuazione Delle Opere Pubbliche - ASSESSORATO ALLA QUALITA' DELL'AMBIENTE - SERVIZIO ECOLOGIA - UFFICIO VAS in data 05.04.2012 prot. 2901, acclarata al prot. del Comune di Mottola in data 20.04.2012 prot. 5549; si esprime **PARERE FAVOREVOLE** esclusivamente in ordine alla compatibilità delle previsioni dell'intervento proposto con le condizioni geomorfologiche dell'area interessata nei rispetto delle conclusioni riportate nella relazione del citato professionista;

4) determina n.55/2012 della Regione Puglia - ufficio programmazioni politiche energetiche VIA e VAS - con la quale, con riferimento al D.leg.vo n. 152/2006 (ambiente) ha ritenuto di escludere il Piano dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 dello stesso decreto, con condizioni prescrittive riportate nella stessa determina.

5) parere paesaggistico, favorevole con indirizzi e prescrizioni, reso ai sensi dell'art.5.03 delle NTA del PUIT/2 dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, deliberato dalla Giunta Regionale con provvedimento n.390 del 28/02/2012, pubblicato in BURP al n. 42 del 21/03/2012. In merito a quest'ultimo parere si osserva che tra le prescrizioni si riscontrano i seguenti obblighi:

1. riconfigurare la soluzione progettuale per il comparto B. in riferimento all'area direttamente interessata dall'ATE C e caratterizzata dai segni delle tecniche di conduzione agricola e beni diffusi nel paesaggio agrario al fine di salvaguardare il sistema doppio di murature a secco poste a cavallo delle particelle, 139-148, 139-149, 139-150, nonché le pareti a secco che caratterizzano la partizione di detta area e le formazioni di macchia mediterranea ivi presenti.
2. stralciare dalla soluzione progettuale il tratto di strada a Nord sul confine dei comparti A e D, compreso tra le particelle 451 e 150, Fg. 109 così come indicato nella "Tav 2 -Inquadramento progetto su stralci catastale, rilievo aeri".

La stessa delibera di Giunta Regionale stabilisce inoltre di demandare al Comune di MOTTOLA, prima dell'approvazione, la trasmissione del progetto modificato al Servizio Assetto al Territorio, e la verifica dell'ottemperanza dello stesso alle prescrizioni prima riportate.

In merito a tale situazione con la quali si configurerebbe la soppressione di una parte di viabilità pubblica così come rinveniente dal Piano Regolatore Generale, questa Amministrazione ha inteso fare dapprima un incontro con i funzionari regionali preposti al vincolo e poi con nota indirizzata alla Regione Puglia Ufficio Paesaggio del 03.07.2012 prot.n.8772 lo scrivente sollevava le seguenti problematiche:



o la soppressione di ben due strade determina un notevole aumento del carico del traffico veicolare sulle rimanenti strade del Piano di Lottizzazione C.3.1 le quali finirebbero per garantire la viabilità veicolare non solo di quest'ultimo, bensì, per la maggior parte, anche del Piano di Comparto C.2.2.;

o che tale situazione, in contrasto con le ordinarie esigenze veicolari dei due Piani in questione, appare foriera di grave pregiudizio nei casi di eventuali emergenze, attesa la ridotta dimensione delle strade rimanenti a seguito della proposta di soppressione delle suddette due strade;

o che la già richiamata diretta ed immediata efficacia delle modifiche proposte dai lottizzanti del P.d.L. C.3.1 sul piano di Comparto C.2.2. assume rilievo anche in ordine alla realizzazione dei parcheggi da quest'ultimo pianificati e come tali approvati.


Con comunicazione pervenuta in data 23.07.2012 prot. n. 9547 l'Ufficio Attuazione Paesaggistica stabiliva di:

- non condividere quanto prospettato nel punto a) al fine di salvaguardare il sistema doppio di murelle a secco poste a cavallo delle particelle, 139-148, 139-149, 139-150, nonché le pareti a secco e le formazioni di macchia mediterranea ivi presenti poiché segni delle tecniche di conduzione agricola e beni diffusi nel paesaggio agrario. Siano pertanto trovate soluzioni alternative per garantire l'accessibilità ai parcheggi previsti dal Piano di Lottizzazione del Comparto C.2.2, provvedendo eventualmente alla delocalizzazione degli stessi, anche in aree prossime al Parco Urbano, utilizzando la relativa viabilità d'accesso;
- condividere parzialmente le soluzioni prospettate nei punti b) e c) della predetta nota comunale, a condizione che:
 - ° il tratto di strada ad Ovest del comparto A non sia realizzata in quanto risulta essere in contrasto con il valore dell'ATEC e con la tutela delle componenti di paesaggio in esso riconosciute;
 - ° il tratto di strada bianca a Nord dei comparti A e D, al fine di tutelare il versante e il crinale nonché la compagine botanico vegetazionale, sia posto alla massima distanza possibile dal crinale e che inoltre sia collegato con la viabilità prevista lungo il confine settentrionale del comparto D, attraverso il tratto di viabilità già esistente.

Ciò premesso si ritiene che le modifiche progettuali prospettate, non costituiscono variante sostanziale rispetto a quanto già ammesso con i pareri paesaggistici rilasciati rispettivamente con DGR 390/2012 e DGR n. 2422/11.

VISTO che in data 30.03.2012 prot. n. 4574 è stato presentato il PIANO DI COMPARTO di iniziativa privata in oggetto in adeguamento alle prescrizioni del parere paesaggistico di cui alla delibera di Giunta regionale n. 390 del 28.02.2012, a firma dell'Ing. Gaetano Greco, Ing. Antonio Laneve, Arch. Alessandro Lentino, Ing. Raffaele Maldarizzi le cui sottoscrizioni dei lottizzanti aventi titolo sono rinvenienti negli analoghi elaborati trasmessi per singoli comparti A – B – C – D rispettivamente in data 11.04.2012 prot. n. 5107 – 5106 – 5095 – 5096, costituenti per ciascuno la maggioranza delle ditte catastali e rilevando pertanto, ai sensi della legge regionale n°22 del 19.07.2006, art. 37, l'ammissibilità all'esame del piano modificato in parola;

TAV1	INQUADRAMENTO – STRALCI P.R.G., ORTOFOTO, CATASTALE, RILIEVO AEREOFOTOGRAFOMETRICO
TAV2	INQUADRAMENTO PROGETTO SU STRALCI CATASTALE, RILIEVO AEREOFOTOGRAFOMETRICO
TAV3	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
TAV4	PLANIMETRIA GENERALE
TAV4 A	PLANIMETRIA GENERALE COMPARTO A – TABELLA ASSEGNAZIONE LOTTI
TAV4 B	PLANIMETRIA GENERALE COMPARTO B – TABELLA ASSEGNAZIONE LOTTI
TAV4 C	PLANIMETRIA GENERALE COMPARTO C – TABELLA ASSEGNAZIONE LOTTI
TAV4 D	PLANIMETRIA GENERALE COMPARTO D – TABELLA ASSEGNAZIONE LOTTI
TAV5	PLANOVOLUMETRICO
TAV6	COMPUTO DELLE SUPERFICI
TAV7	ZONIZZAZIONE
TAV8	VERIFICHE
TAV9	AREE ESTERNE DA ACQUISIRE
TAV10	DEFINIZIONE DEI LOTTI
TAV11	VIABILITA' DI PROGETTO – PROFILI STRADALI
TAV11 BIS	VIABILITA' QUOTATA – SEZIONI STRADALI
TAV11 TER	SKYLINE LUNGO LA VIABILITA'
TAV12	RETE IDRICO FOGNANTE GENERALE – RETE GAS GENERALE



TAV. 12 BIS	RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
TAV13	RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - TELEFONICA
TAV14	TIPOLOGIE EDILIZIE
TAV14 BIS	TIPOLOGIE EDILIZIE
RELAZIONI	
N. 1 REL	RELAZIONE GENERALE (con l'apposizione posta dall'UTC. Della definizione "Integrativ
N. 2 REL	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
N. 5 REL.	PERCENTUALE DEGLI UTILI E DEGLI ONERI
N.6 REL	PIANO FINANZIARIO

Il Piano così come ripresentati, nello specifico, propongono la soppressione delle viabilità di P.R.G. di cui si specificatamente e con riferimento alle individuazioni di cui alla originaria tav. n. 11 bis si tratta dei tratti stradali (a confine con comparto C.22) e D-C (versante nord).

Con comunicazione del 12.11.2012 prot. n. 14754 questo ufficio invitava i redattori del Piano in parola ad present necessari elaborati scrittografici adeguati alla ultima nota regionale del 23.07.2012, senza tuttavia avere otten

riscontro. Altresì nessun riscontro, ovvero adeguamento alle prescrizioni stabilite da questo Ufficio con "parere" del 07.04.2010 e fatti propri dal consesso comunale in delibera di adozione n. 14 del 20.04.2010.

Alla luce di quanto sopra esposto, limitatamente agli elaborati riproposti dai tecnici redattori in data 11.04.2012 per i singoli comparti, verificata la congruenza ai parametri edilizi ed urbanistici, verificata la ottemperanza degli elaborate alle prescrizioni di cui parere paesaggistico deliberato dalla Giunta Regionale con provvedimento n.390 del 28/02/2012, verificato altresì che il nuovo assetto viario costituisce variante al vigente strumento urbanistico PRG;

Si esprime parere favorevole alla conclusione dell'iter approvativo alle seguenti condizioni:


1. gli elaborati scrittografici componenti il Piano sono costituiti unicamente:
 - a. dalle tavole grafiche per ciascuno dei comparti A-B-C-D aventi numerazione 1-2-3-4(a-b-c-d oltre alla n.4 generale)-5-6-7-8-9- 10-11-11 bis-11 ter-12-12bis- 13-14-14bis presentati in adeguamento al "parere paesaggistico" in data 11.04.2012 con distinti e rispettivi protocolli. n.5107 - 5106 - 5095 - 5096;
 - b. dalla relazione n. 6 (piano finanziario) e n.5 (percentuale degli utili e degli oneri) per ciascuno dei comparti A-B-C-D presentati in adeguamento al "parere paesaggistico" in data 11.04.2012 con distinti e rispettivi protocolli. n. 5107 - 5106 - 5095 - 5096;
 - c. dalla relazione n.1 RELAZIONE GENERALE adottata con del. di c.c. n. 14 del 20.04.2011 integrata dalle relazioni n.1 - generali- presentati in adeguamento al "parere paesaggistico" in data 11.04.2012 con distinti e rispettivi protocolli. n. 5107 - 5106 - 5095 - 5096;
 - d. dalla relazione n.2 -NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE -n.3- SCHEMA DI CONVENZIONE- n.4 RELAZIONE GEOLOGICA, n. 5 bis PERCENTUALE DEGLI UTILI E DEGLI ONERI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA E AGEVOLATA- SOVVENZIONATA, n. 8 -CRONOPROGRAMMA - tutti adottati del. di c.c. n. 14 del 20.04.2011

2. vengano riconfermate le prescrizioni già deliberate con delibera di c.c. n.14 del 20.04.2012 e che di seguito vengono rielenate:

- a. il piano suddiviso nei quattro comparti costitutivi riserva una quota di ERP pari al 20% dell'intera quota prevista dal PRG per l'edilizia agevolata e di destinare la rimanente quota dell'80% per ERP convenzionata;
- b. con riferimento alla relazione dell'ufficio tecnico comunale del 07.04.2010, resa ai sensi dell'art.21 della L.R. 56/80 vengano riconfermati i punti 3.2.5 - 3.2.6 -3.2.7- 3.2.8 - 3.2.9 - 3.2.10 - 3.2.11-3.2.12- 3.2.13-3.2.14-3.2.15, nonché le Note Allegato "A"- definite "Determinazione prezzo Immobili per Edilizia Convenzionata";
- c. con riferimento alla relazione dell'ufficio tecnico comunale del 07.04.2010, rigettare, negli elaborati della proposta di piano in adozione, le indicazioni-attribuzioni alle ditte "D'Onghia Onofrio." e "D'Auria Pietro" riportate in colonna di tabella di cui alla tavola grafica n.4A- 4R-4C-4D presentati alla data del 11.04.2012.



- d. con riferimento alla relazione dell'ufficio tecnico comunale del 07.04.2010, accogliere tutte le abrogazioni, integrazioni, sostituzioni, prescrizioni, osservazioni riportate nella predetta relazione-parere dell'ufficio tecnico comunale con riferimento ai punti 4.2, 4.3, 4.9, 5.4, 5.5, 5.6.
- e. con riferimento alla relazione dell'ufficio tecnico comunale del 07.04.2010; recepire all'interno dell'art.4 dello schema di convenzione urbanistica quanto riportato ed evidenziato al punto 5.7 della predetta relazione-parere.
- f. la convenzione urbanistica recepisca inoltre quanto segue: "L'edificazione dell'edilizia economica e popolare, organizzata secondo il piano particolareggiato dell'ERP convenzionata, dovrà concretamente avviarsi entro e non oltre mesi sei decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione ERP" ; inoltre la convenzione urbanistica dovrà stabilire che *"la cessione delle aree soggette ad Edilizia Residenziale Pubblica e quelle relative alle sole opere per urbanizzazione primaria e secondaria derivanti dalla quota ERP avverrà a scomputo in tutto o in parte degli oneri secondari e contributo commisurato al costo di costruzione, in ragione della volumetria realizzabile nel comparto di edilizia libera sino a concorrere al prezzo di esproprio valutato secondo le disposizioni di cui al DPR 327/01 e sue integrazioni e adeguamenti"*;
- g. *di prendere atto che le strade vicinali di uso pubblico di proprietà dell'Ente ricadenti in comparto sviluppano una volumetria di mc. 3.495,00 a favore dell'Ente; nel contempo di riconoscere una monetizzazione delle stesse , a parziale accoglimento delle osservazioni, secondo quantificazione di € 123.489,53.*



3. imporre, in accoglimento della nota datata 23.07.2012 prot. n. 9547 dell'Ufficio attuazione Paesaggistica - regione Puglia- la realizzazione del tratto di strada bianca all'estremo nord del comparto A, all'interno dell'area tipizzata a "verde" e "Scuola materna", in adiacenza con il confine dei lotti edificatori a schiera; dovrà una sezione minima di carreggiata stradale non inferiore a metri 7,00 (2 corsie da ml.3,50 ciascuna) e "pista pedonale" in luogo del marciapiede fatta in terreno stabilizzato, posta sul lato nord e avente larghezza non inferiore a metri 1,30. Tale realizzazione di strada dovrà raggiungere il limite del comparto C.22 ed adattarsi alla previsione di collegamento viario già previsto in tale comparto. La realizzazione di tale strada dovrà essere inserita negli elaborati e piano finanziario alla stesura del progetto delle urbanizzazioni primarie.
4. Di utilizzare quale schema di convenzione per l'attuazione dei lotti edificatori ERP (edilizia residenziale pubblica) quelli attualmente in uso da questo Comune in comparto n.1 - zona soggetta a L.n. 167/1962 - validi per i casi di diritto di proprietà approvati con delibera C.C. n.5 del 22/02/2010.
5. I lottizzanti dovranno richiedere al momento della elaborazione del progetto delle urbanizzazioni primarie estese all'intero comprensorio C.31, tutti i pareri degli enti preposti (Ente Provincia, AQP, ENEL etc.) e ad essi adeguarsi. Questa Amministrazione, data la necessità di coordinare tecnicamente gli assetti viari ed infrastrutturali tra i comparti C.31 e C.22 imporrà in quella fase, se necessario, una serie di prescrizioni, le quali non costituiscono variante alla presente pianificazione.

La presente approvazione costituirà variante allo strumento urbanistico generale attraverso la disciplina di cui alla L. n.20/2001 e specificatamente:

art.10 comma 4.10 Varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica adeguati alla L.R. 31 maggio 1980, n.26 e non conformi alle prescrizioni della presente legge possono essere formulate e seguono le disposizioni stabilite dalla vigente legislazione regionale e statale. Esse devono conformarsi al DRAG.

art.12 comma 3. La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni alle previsioni strutturali del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale quando la variazione deriva da:

- a)... (omissis)
- b) precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione;
- c) modifiche di perimetrazioni motivate da documentate sopravvenute esigenze quali imposizioni di nuovi vincoli;
- d) ... (omissis)
- e) ... (omissis)

Nel caso specifico di traslazione di un tratto viario e soppressione di altro, non risulta esservi alcun contrasto con le norme di indirizzo del DRAG.

Risultando infine variante allo strumento urbanistico il presente Piano dovrà essere approvato in Consiglio Comunale non ricorrendo la procedura di cui alla L.R. n.21/2011.

Questo ufficio, infine, ritiene di dovere sottoporre a questa Amministrazione la necessità di porre a programma la realizzazione dell'allargamento stradale del tratto di strada vicinale tra i comparti di attuazione "D" e "A", di naturale collegamento con il tratto stradale - strada bianca - concessaci dall'Ufficio Paesaggio della Regione Puglia. Al fine di migliorare la viabilità nel suo insieme tale strada dovrà avere una larghezza carreggiata di almeno ml.7,00 oltre ai marciapiedi. Si rappresenta che tale tratto viario non rientra nei comparti oggetto della presente pianificazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE URBANISTICA
Ing. Paolo MAGRIM

